

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MERLONI, DE VITO, RIPAMONTI, ALESSANDRINI, VENNANZETTI, VIGNOLA, FORMA, DE CAROLIS, ATTAGUILE, SPORA, DAL FALCO e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1974

#### Incentivi per i consorzi e le società di esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — La particolare situazione economica del Paese pone come obiettivo prioritario la necessità di riequilibrare la bilancia dei pagamenti.

Appare quindi estremamente urgente porre in atto ogni misura intesa a stimolare e sostenere le esportazioni. (La considerazione è tanto più grave se si pensa che in poco più di tre anni l'Italia ha perduto oltre mezzo punto di percentuale nel commercio internazionale mondiale).

A tale scopo viene ritenuto particolarmente valido lo strumento dell'associazionismo, che, consentendo alle imprese di costituirsi in consorzi, le pone in grado di affrontare i mercati esteri con una efficacia e una penetrazione che non avrebbero operando singolarmente.

Esiste già un disegno di legge per promuovere l'associazionismo, in senso generale, tra le piccole e medie imprese, sui cui fini noi concordiamo pienamente.

Ma le oggettive differenze che caratterizzano i problemi dell'associazionismo per l'esportazione rispetto a quello per altri sco-

pi e il particolare momento economico spingono a proporre un acceleramento di innovazioni istituzionali limitato all'associazionismo avente per scopo la esportazione.

Le risorse critiche che vengono infatti richieste per promuovere l'esportazione sono del tutto particolari e non assimilabili ad altri tipi.

In questo settore si nota ad esempio che la maggior parte degli sforzi è diretta alla presenza e alla promozione sui mercati esteri, il che richiede attitudini e impegni diversi da quelli necessari per forme associative aventi per scopo la gestione di servizi aziendali comuni.

Il creare simili strutture non corre quindi il rischio di provocare alcuna duplicazione con eventuali altre strutture associative che possano venire create in futuro (ad esempio consorzi di ricerca, di acquisto, eccetera).

Accanto ai consorzi, peraltro, appare opportuno stimolare anche certi tipi di impresa, largamente diffusi all'estero (Trading Companies) che esercitano esclusivamente l'esportazione dei beni e servizi acquistati

sul mercato interno da aziende di piccola e media dimensione.

Questa forma appare più adatta quando le aziende non siano attratte dalla forma del consorzio o non la ritengano vantaggiosa.

Infatti, si deve osservare che gli esempi di consorzi efficacemente funzionanti sono rappresentati generalmente da quelli costituiti da imprese tra di loro complementari.

La forma consortile è in questo caso la condizione necessaria per poter concorrere con successo ad appalti completi (così detti « chiavi in mano ») e per fornire clienti con pretese multiple.

Si è invece notata una caduta di imprenditorialità sia nei casi di consorzi con un numero eccessivo di partecipanti (burocratizzazione del consorzio) sia nei casi in cui le imprese partecipanti erano concorrenti fra di loro per prodotti identici.

Appare quindi opportuno prevedere per i consorzi un numero non elevato di imprese partecipanti, in quanto i risultati migliori si verificano proprio nel caso di partecipazione di un ristretto numero di aziende specializzate e strettamente complementari.

Un limite inferiore di tre imprese può essere considerato l'*optimum*.

In ogni caso nessuna impresa partecipante dovrà avere più di un terzo delle quote consortili.

Le Società di esportazione invece appaiono convenienti per tutti gli altri casi.

Tale formula è più flessibile e rende possibile, per le imprese produttrici, impegni limitati e temporanei.

Ciò risulta particolarmente utile per le nuove unità che sperimentano per la prima volta sistematici rapporti di esportazione.

L'eventuale ritiro di una impresa da un consorzio provocherebbe infatti scompensi

sia all'azienda che alla struttura consortile, al contrario di quanto avviene nel caso della società di esportazione che può essere sì formata da varie imprese produttrici ma ha rapporti anche con un numero molto più vasto di operatori.

Per ciò che riguarda la gestione degli incentivi, è apparso opportuno, data l'urgenza, utilizzare strutture già esistenti, e ben funzionanti, anziché istituirne delle nuove, che richiederebbero tempo notevole per la loro messa in funzione e ritarderebbero quindi l'applicazione degli incentivi.

Si è quindi ritenuto di affidare all'IMI la amministrazione dei fondi, regolandola con la normativa del titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, conferendo ad essa un finanziamento riservato per gli scopi del presente disegno di legge.

Inoltre, per differire nel tempo l'onere finanziario, l'IMI viene autorizzato ad emettere obbligazioni, conferendo al Tesoro l'onere dei relativi interessi e ammortamenti.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge specificando che di essa beneficiano i consorzi tra imprese e le Società esclusivamente esportatrici.

L'articolo 2 stabilisce il numero minimo delle imprese partecipanti ai consorzi e la minima quota di partecipazione individuale.

L'articolo 3 definisce le attività dei consorzi e delle Società beneficiarie, attività che riguardano esclusivamente le esportazioni.

L'articolo 4 inquadra gli incentivi previsti nel titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184.

L'articolo 5 prevede un finanziamento riservato di 30 miliardi per ciascuno dei tre anni dal 1975 in poi.

L'articolo 6 autorizza l'IMI ad emettere obbligazioni a fronte dell'impegno finanziario relativo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le imprese industriali che si consorziano per l'esportazione possono usufruire dei benefici derivanti dalla presente legge.

Gli stessi benefici sono concessi alle società commerciali che lavorano esclusivamente per l'esportazione.

## Art. 2.

Per essere ammesse a godere dei benefici previsti dalla legge, le imprese aderenti ai consorzi devono essere almeno tre e nessuna deve avere nel consorzio una partecipazione superiore ad un terzo.

## Art. 3.

L'attività dei suddetti consorzi e delle suddette società dovrà riguardare:

- a) la vendita all'estero di beni e servizi;
- b) la realizzazione di investimenti in imprese di vendita all'estero che comportino l'esportazione di beni e servizi di imprese italiane, siano essi prodotti o meno dalle imprese partecipanti;
- c) la creazione di uffici di rappresentanza, di agenzia, di depositi delle imprese consorziate e l'organizzazione e lo svolgimento di azioni pubblicitarie.

## Art. 4.

Alle suddette società e ai suddetti consorzi, limitatamente alle attività elencate nell'articolo 3 della presente legge, verranno estesi gli interventi previsti dal titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI) per regolamentare la copertura delle spese di gestione derivanti dal-

la applicazione della precitata legge n. 184 e dagli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Il finanziamento della presente legge sarà previsto attraverso uno stanziamento riservato pari a lire 30 miliardi per l'anno 1975 e per ciascuno dei due anni successivi.

Art. 6.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI) è autorizzato per gli scopi della presente legge ad emettere una serie di obbligazioni in lire oppure in valuta estera.

I relativi oneri per il pagamento degli interessi, dell'ammortamento finanziario e delle spese di collocamento sono assunti dal Tesoro dello Stato.

Per l'anno 1975 tali oneri andranno a riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.